



PIANO SOCIALE DI ZONA

Ambito Comuni di Modugno – Bitetto - Bitritto

VERBALE DI DELIBERAZIONE - (COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE)

N. 8 del 13/07/18

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
----------------	------------------------------------------------------------------

L'anno **2018** il giorno tredici del mese di luglio alle ore 13:00 presso l'Ufficio di Piano del Comune Capofila di Modugno, al fine di affrontare l'argomento in oggetto, giusta nota di convocazione in atti dell'Ufficio di Piano, si riunisce il Coordinamento Istituzionale alla presenza di:

ENTE	INTERVENUTO	P
MODUGNO	Presidente delegato Antonio Alfonsi	x
BITETTO	Assessore Anna Rosa Clavelli	x
BITRITTO	Assessore Marilena Pierri	x

Partecipano alla riunione, il dott. Arturo CARONE, responsabile dell'Ufficio di Piano che assume le funzioni di verbalizzante. In conformità all'avviso di convocazione, il Presidente delegato del Coordinamento Istituzionale procede alla lettura dei punti all'ordine del giorno in continuità con precedente seduta e apre la discussione. il Responsabile dell'Ufficio di Piano relaziona in merito alla discussione in oggetto.

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Sentita la relazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000 ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla Comunità;
- i Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 19/2006, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla gestione della rete dei servizi, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale;
- con D.G.R. n. 1534 del 02/08/2013 la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 19/2006, ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) 2013- 2015, prorogato con D.G.R. n. 1696/2016 per una annualità finanziaria (2016) e di attuazione (2017);
- in data 27/06/18 è stata adottata in CC dal Comune Capofila la Convenzione per la Gestione Associata delle Funzioni e dei Servizi Socio- Assistenziali tra i Comuni costituenti l'Ambito Territoriale di Modugno , Bitritto Bitetto che assegna al Comune di Modugno il ruolo di Comune Capofila, Ente strumentale con delega delle funzioni amministrative in luogo e per conto degli Enti convenzionati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000, cui si attribuiva la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche;
- con D.G.R. n. 2324 del 28/12/2017, in attuazione della L.R. n. 19/2006 la Regione Puglia ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) 2017- 2020 ed è stato svolto il processo di definizione del Piano Sociale di Zona 2018/2020;
- la Regione Puglia ha approvato la Legge Regionale 10.07.2006, n.19 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12.07.2006) "*Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini* ", al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n. 328 dell'08.11.2000;
- la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale;
- il percorso di progettazione partecipata, articolato per aree di intervento, previsto dal Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020 è stato posto in essere dall'Ambito Territoriale di Modugno ed ha avuto luogo con gli incontri tenutisi nel mese di aprile 2018;
- con nota formale l'Ufficio di Piano ha trasmesso ai Comuni di Bitritto Bitetto lo schema di Convenzione per la Gestione Associata delle funzioni e dei Servizi Socio- Assistenziali e Socio-Sanitari, unitamente alla deliberazione di Coordinamento Istituzionale per la trattazione nei rispettivi Consigli Comunali ai fini della formale approvazione;

PRESO ATTO che sulla base delle disposizioni contenute del Piano Regionale delle Politiche sociali, il Regolamento di cui all'oggetto è tra gli Allegati da approvarsi ed accludere al redigendo Piano Sociale di Zona 2018-2020 di questo Ambito Territoriale;

RILEVATO che si rende pertanto necessario, in considerazione delle succitate modifiche intervenute nel panorama legislativo nazionale, adeguare il vigente Regolamento per l'affidamento dei Servizi necessario per l'approvazione del Piano Sociale di Zona 2018/2020;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile dell'Ufficio di Piano: favorevole;

Uditi gli interventi in merito e la documentazione in atti;

DATO ATTO che sottoscrivendo la presente, gli intervenuti attestano la propria assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n.190/2012;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge Quadro n. 328 dell'8 novembre 2000;
- la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 04 del 18 gennaio 2007 e ss.mm.ii.;
- il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015 prorogato con D.G.R. n. 1696/2016;
- il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017/2020;
- la vigente Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali (ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000) dell'Ambito Territoriale di Modugno;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

a voti unanimi, resi nei modi di legge, e con distinta votazione, anche ai fini della immediata esecutività della presente;

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

APPROVARE lo schema di Regolamento per l'affidamento dei Servizi di Ambito come allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che lo "*Schema di Regolamento per l'affidamento dei Servizi*" sopra citato costituirà parte integrante e sostanziale al Piano Sociale di Zona 2018-2020 dell'Ambito Territoriale di Modugno, ai fini della successiva presa d'atto dello stesso da parte del Consiglio Comunale, come prescritto dal PRPS 2017/2020;

DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

DARE MANDATO all'Ufficio di Piano con il diretto supporto dei Responsabili Servizi Sociali Professionali, per l'esecuzione di quanto previsto nel presente deliberato e per la predisposizione degli atti successivi tra cui la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale di ciascun comune per l'approvazione degli atti da parte del Consiglio comunale dei tre comuni;

INVIARE copia del presente provvedimento ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto e/o ed ai rispettivi Uffici Comunali per gli adempimenti di cui all'art.11 del Regolamento di Funzionamento del Coordinamento Istituzionale approvato con Delibera C.C. Modugno n. 14/2010;

Letto, confermato e **sottoscritto**

IL PRESIDENTE DELEGATO DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
(F.TO) ALFONSI

L'ASSESSORE DEL COMUNE DI BITETTO
(F.TO) CLAVELLI

L'ASSESSORE DEL COMUNE DI BITRITTO
(F.TO) PIERRI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE/RUP
(F.TO) CARONE

(Allegato n.1)

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

I Comuni di Modugno, Bitetto, Bitritto, costituenti l’ambito territoriale, nell’esercizio delle proprie funzioni provvedono alla gestione dei servizi sociali di ambito aventi per oggetto attività rivolte a:

- garantire ai cittadini residenti nei comuni dell’ambito in situazione di particolare fragilità fisica, sociale e psicologica, la possibilità di permanere nel proprio domicilio di residenza;
- prevenire e rimuovere le cause che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad accedere alle strutture, ai servizi e alle prestazioni sociali;
- favorire e sostenere l’inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

Fatta salva l’ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia, da utilizzare quando le modeste dimensioni ovvero le caratteristiche dei servizi stessi non suggeriscano la costituzione di un’Azienda Speciale, di una Istituzione o di una Società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, si ricorre alla gestione dei servizi sociali mediante affidamento a soggetti terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato senza fini di lucro, quando sussistono: motivazioni tecniche (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate); motivazioni economiche (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi); motivazioni di opportunità sociale (particolare vicinanza del no-profit ai bisogni collettivi).

Nella definizione delle modalità di affidamento l’Ufficio di Piano:

- Favorisce la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
- Individua forme di aggiudicazione ristrette o negoziali, tali da consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti;
- Favorisce forme di coprogettazione finalizzate alla definizione di interventi sperimentali ed innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali;
- Definisce adeguati processi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini anche nelle modalità di gestione dei servizi, nel rispetto dei necessari requisiti tecnici e professionali, richiesti dalla normativa vigente.

Nella gestione dei servizi sociali devono essere assicurate l’informazione, la partecipazione e la tutela dei cittadini utenti.

ART. 2

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN ECONOMIA

Il ricorso al sistema delle spese in economia nei limiti previsti è consentito anche nelle seguenti ipotesi:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;

Per l'esecuzione dei lavori e dei servizi e per le forniture in economia si fa riferimento a quanto disposto dalla disciplina stabilita D. Lgs. n. 50/2016 ed alle eventuali e successive modificazioni ed integrazioni.

In presenza dei necessari presupposti amministrativi, ovvero per prestazioni richiedibili alle strutture dell'ente e da queste effettuabili, l'acquisizione di beni e servizi in economia, prevista nel presente Regolamento, è consentita per gli importi previsti dal D. Lgs. n. 50/2016.

ART.3

MODALITÀ' DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Le acquisizioni in economia disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

- amministrazione diretta dove le acquisizioni di beni o lo svolgimento di servizi sono effettuate con materiali e personale proprio nonché con mezzi propri o appositamente noleggiati dall'Ente;
- cottimo fiduciario dove le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a soggetti terzi (soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del terzo settore e i soggetti con finalità di lucro che operino nell'ambito dei servizi alla persona).

La procedura del cottimo fiduciario ammessa per servizi e forniture per un importo pari o superiore a

€ 20.000 e fino a € 100.000 si concretizza nella formulazione di una lettera indirizzata ad un numero non inferiore di 5 (cinque) soggetti di cui al primo comma.

Nell'invito dovrà essere rispettato il principio dell'alternanza, ossia non si devono invitare per beni o servizi della stessa tipologia sempre i medesimi soggetti.

La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

- A. l'oggetto della prestazione;
- B. le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
- C. le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
- D. le modalità ed i tempi di pagamento;
- E. le eventuali garanzie richieste;
- F. le eventuali penalità;
- G. le specificazioni dei casi di grave inadempimento;
- H. il prezzo a base d'asta;
- I. il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito.
- L. Quanto ritenuto opportuno dal Responsabile del Procedimento sulla scorta di linee guida ANAC e principi consolidati della giurisprudenza amministrativa;

I punti B, C, D, E, F, G, potrebbero essere contenuti in allegato alla lettera, sotto forma di capitolato o disciplinare tecnico.

Per la procedura di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme innovative di gara quali l'espletamento delle stesse per via telematica.

Nella determinazione dell'importo a base d'asta il Responsabile del Servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.

Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto.

ART. 4

CONDIZIONI DELL'AFFIDAMENTO

L' affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi è regolato da condizioni che devono garantire l'espletamento dei servizi stessi a livelli qualitativi (standard) corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dai Comuni e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali. Per l'affidamento di servizi, di pubbliche forniture di beni e lavori di installazione delle forniture, si osserveranno le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 5

SOGGETTI DELL'AFFIDAMENTO

Partecipano alla gestione dei servizi sociali i soggetti pubblici e i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore e i soggetti con finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona. Ai fini della organizzazione e gestione dei servizi sociali, si considerano soggetti del Terzo Settore, della L.R. n. 19/2006 e del Regolamento Regionale di attuazione n. 4/2007:

- a) gli organismi della cooperazione;
- b) le cooperative sociali;
- c) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- d) le fondazioni;
- e) gli enti di patronato;
- f) le organizzazioni di volontariato;
- g) gli oratori;
- h) altri soggetti senza scopo di lucro.

Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente le associazioni, gli enti di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, svolgono esclusivamente attività di affiancamento, in ragione dell'appartenenza territoriale, per la realizzazione dei servizi di rete, tali da consentire forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo lo svolgimento di attività che presentino elementi di notevole complessità tecnica ed organizzativa, o comunque, contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi, fatta eccezione per azioni sperimentali ed innovative, per la cui realizzazione, a seguito di procedura di istruttoria pubblica, come disciplinata dal successivo art. 12, sia stata condivisa l'opportunità di un coinvolgimento diretto dei soggetti di cui al precedente comma 2, non organizzati con modalità di impresa. A tal fine l'Ambito Territoriale, per il tramite dell'Ufficio di Piano, potrà sottoscrivere apposite convenzioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, commi 3 e 4, della L.R. 19/2006 e l'art. 25 del Regolamento regionale n. 4/2007, ed indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali, con le modalità indicate dall'art. 56 della L.R. 19/06. Per le organizzazioni di volontariato le Convenzioni devono essere stipulate ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, commi 3 e 4, della L.R. 19/2006 e dell'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 della L.R. 11/1994.

ART. 6

PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO

I Comuni di Modugno, Bitetto, Bitritto, costituenti l’Ambito territoriale sociale, nell’esercizio delle proprie funzioni, per il tramite dell’Ufficio di Piano, procede all’ affidamento dei servizi sociali ricorrendo alle procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016.

Nelle procedure di affidamento diverse da quelle negoziali, l’Ambito, per il tramite dell’Ufficio di Piano, applica la procedura ristretta, con il criterio dell’offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa.

Nelle procedure di affidamento delle attività e dei servizi sociali, nonché nella definizione dei conseguenti accordi contrattuali, si individuano clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle posizioni lavorative già attive, in quanto compatibili con le caratteristiche del nuovo contratto e del C.C.N.L. di categoria, nonché soluzioni gestionali coerenti con l’applicazione dell’art. 5 della L. 381/1991. Nei singoli bandi dovrà essere inserito il divieto di subappalto.

In ogni caso, l’eventuale riduzione di prezzo, entro i limiti consentiti dal bando, di cui al successivo art. 9, non può inficiare la qualità complessiva del servizio, né produrre una disapplicazione della normativa sui C.C.N.L., quanto ai compensi del personale e agli oneri contributivi previsti per legge, ai fini previdenziali ed assicurativi.

L’Ambito, in attuazione della L.R. 19/2006, al fine di consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti terzi, individua, di volta in volta, la procedura più adeguata per l’affidamento della gestione dei servizi sociali, tenuto conto, altresì, di quanto previsto, in tal senso, dalla L. 381/1991.

Per le procedure di affidamento della gestione dei servizi da aggiudicarsi con procedura aperta l’Ufficio di Piano prevede la nomina di apposita commissione presieduta da un Responsabile di Servizio del Comune di Modugno, differente dal Responsabile dell’Ufficio di Piano, e di n. 2 (due) Istruttori Direttivi / Assistenti Sociali, preferibilmente includendo personale di tutti i Comuni dell’Ambito, sorteggiati dalle stesse ditte concorrenti ovvero da un testimone esterno all’ufficio su una rosa di nomi pari almeno al doppio. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile del Procedimento ovvero dal Responsabile dell’Ufficio di Piano o altro soggetto indicato dal Responsabile dell’Ufficio di Piano.

Per ogni singolo intervento da realizzarsi in relazione al Piano Sociale di Zona, il Responsabile dell'Ufficio di Piano, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, nomina un responsabile del procedimento, unico per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione ovvero per la sola esecuzione.

Nel Caso in cui l'Ufficio di Piano abbia a disposizione un *budget* da destinare al finanziamento di proposte progettuali da presentarsi da parte di soggetti terzi all'Amministrazione, l'Ufficio potrà promuovere altresì forme ad evidenza pubblica finalizzate alla selezione di proposte progettuali da sottoporre a finanziamento, nel qual caso ciascuna proposta dovrà essere valutata attribuendo un peso specifico al prezzo ed un peso specifico agli aspetti progettuali.

ART. 7

RAPPORTO DI ESTERNALIZZAZIONE

Nel rapporto tra i Comuni di Modugno, Bitetto, Bitritto, costituenti l'ambito territoriale e i soggetti del Terzo Settore, che presentano organizzazione di impresa, e soggetti aventi finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona, si configura un vero e proprio rapporto di esternalizzazione dei servizi sociali, sicché l'Ufficio di Piano, al fine di promuovere il miglioramento della qualità degli stessi servizi e interventi, anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità, ricorre a forme di aggiudicazione o negoziali (pubblico incanto, licitazione privata, trattativa privata, appalto-concorso) che maggiormente consentono la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa.

ART. 8

RAPPORTO DI AFFIANCAMENTO E CONVENZIONE

Nel rapporto tra i Comuni di Modugno, Bitetto, Bitritto, costituenti l'ambito territoriale ed i soggetti del Terzo Settore, i quali non presentino organizzazione di impresa, di cui all'art. 5 comma 2 del presente regolamento, in coerenza con quanto espresso dallo stesso art. 5, comma 4°, del presente regolamento e dalla L. 266/1991, si configura un rapporto di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tale da consentire unicamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute. All'Ufficio di Piano, pertanto, è preclusa, in tal caso, ogni forma negoziale di esternalizzazione dei servizi, fatta eccezione per lo strumento della convenzione, come disciplinata dal successivo art. 13, in particolare quando si tratti di realizzare azioni innovative e sperimentali, a seguito di istruttoria pubblica, come previsto al richiamato art. 5, comma 4, del presente regolamento.

I Comuni di Modugno, Bitetto, Bitritto, costituenti l'ambito territoriale previa informazione da rendere a mezzo di avviso pubblico, contenente l'indicazione del termine di presentazione delle candidature, nell'individuazione di detti soggetti con cui stipulare la convenzione, dovrà tener conto:

- a) della compatibilità dello scopo sociale con i servizi da realizzare;
- b) dell'attività svolta sul territorio di riferimento;

- c) dell'esperienza maturata con riferimento alla tipologia del servizio da realizzare.

Nella convenzione dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.

ART. 9

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Ai fini della selezione preliminare dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi sociali, secondo quanto previsto all'art. 7 del presente regolamento, si terrà conto dei seguenti indicatori, professionali ed organizzativi, definiti come requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla procedura pubblica:

- a) Iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) Fini statutarie e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto o dell'affidamento;
- c) Solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura e alle dimensioni del servizio da affidare in gestione;
- d) Esperienza documentata
 1. per i servizi complessi quali l'assistenza domiciliare; scolastica; educativa: almeno n.27 mesi nel servizio oggetto dell'appalto e/o dell'affidamento, ovvero nei servizi ritenuti affini per il Responsabile dell'Ufficio di Piano così come definiti nel disciplinare di gara;
 2. per tutti i restanti servizi almeno pari a n. 12 mesi l'area tematica di riferimento così come definita dal Responsabile del Procedimento nel disciplinare di gara
- e) Presenza delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio, in conformità con la normativa regionale vigente;
- f) Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali ed assistenziali e di sicurezza a favore dei propri lavoratori; tali requisiti devono essere documentati anche per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza almeno triennale di cui al punto precedente;
- g) Regolarità del DURC;
- h) Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.
- i) Fatturato complessivo dell'ultimo decennio almeno pari al 50% dell'importo a base di gara nel servizio oggetto dell'appalto e/o dell'affidamento, ovvero nei servizi ritenuti affini per il Responsabile dell'Ufficio di Piano così come definiti nel disciplinare di gara;

Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi, possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica anche associazioni temporanee i cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), g) del precedente comma 1.

In caso di associazioni e raggruppamenti i requisiti di cui alle lettere d) e i) possono essere soddisfatti in proporzione alla quota di esecuzione dell'affidamento garantendo comunque, nel complesso, il 100% di quanto richiesto dalla stazione appaltante.

I requisiti in premessa sono valutati dal solo Responsabile del Procedimento in seduta aperta. Il Responsabile del Procedimento dispone l'ammissione o l'esclusione delle concorrenti previo, ove possibile, soccorso istruttorio nonché le comunicazioni previste ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 10

CRITERIO DEL PREZZO AI FINI DELLA AGGIUDICAZIONE

Al fine della aggiudicazione delle gare è fatto divieto di ricorrere al criterio del massimo ribasso restando applicabile come metodo di riferimento il criterio dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa sulla base della qualità e del prezzo.

Nella procedura di valutazione delle proposte al criterio del prezzo dovrà essere assegnato un valore numerico pari a 20 punti.

Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire al prezzo per ciascuna proposta presentata, la stazione appaltante assegna n.20 punti all'offerta economica più conveniente, per le restanti adotta la seguente formula di calcolo: Valore dell'offerta minima presentata x 20 / Valore dell'offerta considerata;

ART.11

DETERMINAZIONE DELLA BASE D'ASTA

Al fine della determinazione del valore della prestazione da mettere a gara, per la determinazione del prezzo a base d'asta, il Responsabile del Procedimento deve tener conto principalmente dell'incidenza del costo delle risorse professionali da impiegare e di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo finale stimato del servizio.

Il Responsabile del Procedimento, al fine di determinare il costo minimo delle prestazioni da affidare, per il calcolo dei costi del personale, dovrà orientativamente riferirsi alle tabelle ministeriali e verificare nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto il rispetto delle norme di previdenza e assistenza nonché delle disposizioni sulla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto.

ART. 12

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Per i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 9 del presente Regolamento, si procederà, nella valutazione dell'offerta per l'aggiudicazione dei servizi distribuendo, in modo il più possibile omogeneo, massimo n.80 punti e utilizzando nello specifico i seguenti macro criteri di valutazione:

- a) **QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA;**
- b) **QUALITÀ' DEL SERVIZIO;**
- c) **QUALITA' ECONOMICA;**

Tali macro-criteri potranno essere articolati, a titolo esemplificativo, tenendo presente i seguenti punti: presenza di sedi operative nell'ambito territoriale di svolgimento del servizio; dotazione strumentale; capacità di contenimento del *turn over* degli operatori; strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro; numero di amministrazioni assistite; formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali; capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali; adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti possesso della carta dei servizi; capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio; innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta, alle metodologie di coinvolgimento degli utenti, ai servizi complementari; modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza (precisazione degli strumenti); certificazione di qualità e tutela etica dei lavoratori.

Sulla scorta di quanto stabilito in premessa e al predetto art. 10 Il totale dei punti disponibili per la valutazione dell'offerte tecnica è di 80 punti e quello dell'offerta economica è di 20 punti per un totale di 100 punti.

ART. 13

ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA COPROGETTAZIONE

L'Ufficio di Piano, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali del proprio territorio, adeguandolo alla emersione di nuove domande e diversi bisogni sociali, può, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 19/2006, indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività innovative e sperimentali nell'area dei servizi alla persona e alla comunità.

Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi ed interventi diversi da quelli specificatamente previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, per i quali risulta oggettivamente complesso definire preliminarmente l'impostazione tecnico-organizzativa e le esigenze finanziarie.

Possono partecipare alle istruttorie pubbliche i soggetti di cui all'art. 19, comma 3, della legge regionale che siano in possesso dei requisiti già definiti all'art.9.

Le istruttorie pubbliche si svolgono nelle forme e nei modi del pubblico confronto, regolato, per quanto non specificatamente previsto dalla legge regionale e dal presente regolamento, dagli specifici avvisi pubblici. In ogni caso vanno garantiti i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative.

L'Ufficio di Piano, valutata l'opportunità di indire una istruttoria pubblica, ne dà formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando contestualmente i soggetti interessati all'iniziativa.

Nell'esperimento dell'istruttoria pubblica dovranno essere definite le seguenti fasi: presentazione degli aspetti tecnici già noti legati alla specifica problematica oggetto dell'iniziativa; definizione delle modalità e dei tempi di lavoro; presentazione delle proposte e dei contributi progettuali da parte dei soggetti partecipanti; elaborazione, presentazione ed approvazione di un progetto d'intervento.

L'istruttoria pubblica si conclude con la definizione di uno o più progetti innovativi e/o sperimentali, per i quali l'Ufficio di Piano definisce forme e modalità di collaborazione con i soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità, attraverso la stipula di una convenzione.

ART. 14

CONVENZIONI PER IL CONCORSO ALLA ATTUAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI

L'Ufficio di Piano, al fine di promuovere il concorso delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali, delle associazioni di promozione sociale, degli enti di patronato e delle fondazioni alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, definisce i servizi, le prestazioni e gli interventi da attuare mediante la stipula delle convenzioni di cui all'art. 19, commi 3 e 4, della legge regionale e ne dà informazione a mezzo di pubblico avviso con l'indicazione del termine di presentazione delle candidature, nonché delle modalità per accedere a rapporti convenzionali.

I servizi, le prestazioni e gli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma precedente si configurano come attività che non presentano elementi di notevole complessità tecnica ed organizzativa, ovvero attività di tipo innovativo e sperimentale, per le quali si è resa necessaria una istruttoria pubblica per la coprogettazione. Si esclude pertanto la convenzione quale forma contrattuale da instaurarsi tra Comune e soggetto privato a seguito di gara d'appalto.

L'Ambito, per il tramite dell'Ufficio di Piano, nell'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni verifica la sussistenza dei seguenti requisiti:

iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;

compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività da realizzare;

attività svolta sul territorio di riferimento, di durata almeno annuale, nel settore oggetto dell'attività ovvero in settori affini ad esso;

esperienza documentata, di durata almeno triennale, con riferimento alla tipologia di attività da realizzare.

Nelle convenzioni dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale vigente, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.

ART. 15

CONCESSIONE DI SERVIZIO

Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare il contributo dei soggetti del terzo settore alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali l'Ambito può affidarne la gestione tramite la concessione di servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

La concessione di servizi è una modalità contrattuale che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste nel diritto di gestire i servizi, eventualmente accompagnato da un prezzo adeguato e/o dalla concessione in uso di strutture e attrezzature idonee alla gestione del servizio.

La determinazione di un prezzo che eventualmente accompagni la concessione del servizio è affidata all'Ufficio di Piano, che lo definisce in relazione alle caratteristiche tecniche ed organizzative del servizio, nel rispetto delle indicazioni della legge regionale e del presente regolamento. Tale previsione si applica limitatamente alla ipotesi in cui con la concessione si imponga contestualmente al soggetto concessionario una determinata tariffa, comunque denominata, da praticare nei confronti degli utenti, ovvero qualora sia necessario assicurare al soggetto concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione. La determinazione della eventuale compartecipazione al costo da parte degli utenti e delle modalità di accesso al servizio è in ogni caso di competenza dell'Ambito, nel rispetto della normativa regionale vigente.

Possono gestire servizi con la modalità della concessione prevista dal presente articolo i soggetti di cui all'art. 19, comma 3, della legge regionale 19/06 e s.m.i., ad eccezione dei soggetti che non presentino organizzazione d'impresa, come indicati all'art. 5 comma 2, del presente regolamento, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;

compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto della concessione;

solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura ed alle dimensioni del servizio da affidare in concessione;

esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto della concessione;

presenza delle figure professionali, operative all'interno dell'impresa, previste per l'espletamento del servizio, in conformità con le indicazioni del presente regolamento;

applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali nei confronti di tutti gli operatori; tali requisiti devono essere documentati anche per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza almeno triennale di cui al punto precedente;

impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.

Per la individuazione del soggetto concessionario, l'Ufficio di Piano utilizza una procedura ristretta, invitando alla partecipazione almeno cinque soggetti concorrenti, tra quelli indicati al comma 4 del presente articolo, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione. Nella determinazione dei criteri selettivi delle offerte relative alla gestione del servizio, l'Ambito utilizza le indicazioni di cui all'art. 12, comma 2 del presente regolamento, fatta eccezione che per il prezzo.

ART. 16

ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

Al fine di sviluppare la qualità del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l'Ambito Territoriale può acquistare interventi, prestazioni e servizi sociali, ovvero rilasciare agli utenti titoli per l'acquisto di servizi, a condizione che i soggetti erogatori risultino accreditati, con le modalità previste dalla legge regionale e dal regolamento regionale.

Oggetto del provvedimento di accreditamento sono le strutture, i servizi e/o i soggetti che erogano interventi e servizi sociali nelle forme e con le modalità definite dalla legge regionale e dal regolamento regionale. In particolare possono essere accreditati:

strutture e servizi pubblici;

enti e organismi a carattere non lucrativo;

strutture private e professionisti che ne facciano richiesta.

Il rilascio del provvedimento è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui al successivo articolo 16 ed ai requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità previsti nel regolamento regionale.

L'accreditamento è condizione essenziale, quando risulti a regime nell'Ambito Territoriale di riferimento, perché i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo possano:

erogare prestazioni il cui costo si pone a carico del servizio pubblico;

partecipare all'istruttoria pubblica;

entrare nell'elenco di Ambito territoriale dei soggetti per i quali l'Ambito possa erogare, su richiesta degli utenti, titoli per l'acquisto.

L'accreditamento può costituire elemento di valutazione ovvero criterio di priorità nelle procedure pubbliche di affidamento dei servizi a soggetti terzi.

ART. 17

REQUISITI E MODALITÀ PER L'ACCREDITAMENTO

L'accreditamento, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale, è rilasciato ai soggetti di cui all'art. 15, comma 2 del presente regolamento, dall'Ambito, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

possesso dell'autorizzazione all'esercizio e iscrizione nel relativo registro regionale, ove previsto dall'art. 53 della L.R. 19/2006;

esperienza almeno annuale del soggetto gestore, maturata nell'ultimo quinquennio precedente alla data di richiesta dell'accreditamento, nel settore socioassistenziale cui afferiscono le strutture e i servizi per i quali si richiede l'accreditamento; tale criterio non si applica per le strutture e i servizi introdotti per la prima volta dalla L.R. 19/2006, ovvero nel caso in cui gli stessi servizi risultavano assenti nell'Ambito;

coerenza rispetto alle scelte e agli indirizzi di programmazione sociale regionale e attuativa locale;

rispondenza a requisiti ulteriori di qualificazione da determinarsi in conformità a quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo;

verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

I requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione, rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione all'esercizio, attengono a condizioni organizzative, procedure, processi e risorse tali da garantire il miglioramento continuo della qualità del servizio e sono, in ogni caso, vincolati ai seguenti requisiti soggettivi e organizzativi:

programmazione delle attività che preveda la realizzazione di periodiche iniziative di aggiornamento e formazione per gli operatori;

adozione della carta dei servizi, con l'indicazione delle procedure che rendano effettiva l'esigibilità delle prestazioni offerte;

presenza operativa all'interno dell'impresa delle figure professionali minime richieste per la organizzazione dei servizi, in possesso dei titoli di studio, delle idoneità e delle esperienze professionali minime previste dalle normative nazionali e regionali vigenti;

posizione regolare con gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri lavoratori, siano essi soci, dipendenti e collaboratori, e rispetto dei contratti collettivi;

posizione regolare con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente abili ex legge n. 68/1999, ovvero non assoggettamento a tale obbligo;

turnover ridotto dei dipendenti: il turnover dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato (sia in qualità di soci che in qualità di dipendenti) non deve superare il 20%, per ciascun anno dell'ultimo triennio da attestare;

definizione precisa nei tempi, nelle modalità e nelle attività di funzioni organizzative e procedure finalizzate al miglioramento continuo della qualità del servizio, comprese le procedure di supervisione;

definizione della modalità di accoglienza della domanda e di valutazione della stessa, con la capacità di interfacciare la rete pubblica dei punti di accesso al sistema integrato dei servizi, anche mediante l'adozione della cartella-utente.

L'Ufficio dei Servizi Sociali territorialmente competente all'interno dell'Ambito, nell'attivare le procedure di accreditamento, può considerare, inoltre, tra i requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione della struttura o del soggetto richiedente l'accREDITAMENTO anche la certificazione di qualità, rilasciata secondo le norme UNI ISO, relativa all'attività oggetto del provvedimento di accREDITAMENTO, ed eventuali requisiti ulteriori rispetto a quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

ART. 18

PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO

La procedura di accREDITAMENTO è attivata su istanza del soggetto interessato, da inoltrare all'Ufficio dei Servizi Sociali territorialmente competente all'interno dell'Ambito e comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento regionale.

La procedura è conclusa con provvedimento dell'Ufficio territorialmente competente nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

In sede di prima applicazione, l'Ufficio territorialmente competente pubblica apposito avviso per invitare i soggetti interessati a presentare istanza, specificando le aree di intervento e le tipologie di strutture e servizi per le quali si intende procedere all'accREDITAMENTO. L'istanza è presentata dal soggetto interessato per ciascuna struttura della cui gestione risulta titolare, e per ciascuna tipologia di servizio erogato all'interno dell'Ufficio territorialmente competente in base alla sede operativa del soggetto stesso.

In caso di esito negativo, una nuova richiesta di accREDITAMENTO non potrà essere inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento di cui al comma precedente.

L' Ufficio territorialmente competente trasmette all'Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia il provvedimento di accREDITAMENTO entro 15 giorni dalla adozione, ai fini della iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accREDITATI, di cui all'articolo 54 della legge regionale e all'art. 31 del Regolamento Regionale n. 4/2007.

L' Ufficio territorialmente competente, con una cadenza almeno triennale e secondo le modalità che avrà definito con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale, svolge la verifica di mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO e ne comunica l'esito al competente Settore della Regione Puglia. La sussistenza della regolarità contributiva (DURC) è verificata in sede di eventuale liquidazione di competenze con cadenza almeno semestrale.

L'accREDITAMENTO può essere sospeso o revocato dall' Ufficio territorialmente competente, a seguito del venire meno di una delle condizioni e/o dei requisiti di cui all'art. 16.

Qualora nel corso del periodo che intercorre tra due verifiche successive, si manifestino eventi indicanti il venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto accreditato, Ufficio territorialmente competente per l'accREDITAMENTO provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche.

L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accREDITAMENTO comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca dell'accREDITAMENTO.

L'Ufficio territorialmente competente trasmette all'Assessorato alla Solidarietà della Regione i provvedimenti di sospensione o revoca dell'accREDITAMENTO.

Le segnalazioni da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 60 della legge regionale, nonché degli enti che hanno affidato la gestione dei servizi, sono da considerare tra gli eventi che determinano l'attivazione delle verifiche di cui al comma 6 del presente articolo.

ART. 19

ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

In un quadro complessivo di tutela dei cittadini e degli utenti tutti i servizi sociali, comunque acquisiti da soggetti terzi, sono sottoposti a verifiche ispettive periodiche di regolarità nella erogazione, in termini di rispondenza dei servizi agli standard di qualità dichiarati nella carta dei servizi, e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti, da parte del Comune titolare del servizio a livello di Ambito territoriale.

Le modalità e i termini delle verifiche ispettive saranno oggetto del contratto tra la pubblica amministrazione e il soggetto erogatore.

Nel caso di servizio la cui durata è inferiore o pari ad un anno le verifiche ispettive dirette al controllo della regolarità della erogazione del servizio e della osservanza delle obbligazioni contrattuali avranno scadenza trimestrale.

Nel caso, invece, di servizio la cui durata è superiore ad un anno, fatti salvi i casi di proroga, le verifiche ispettive suddette avranno scadenza semestrale.

I servizi acquisiti da soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, devono essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del procedimento.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo, l'Ambito Territoriale istituisce una Commissione mista, comprendente le rappresentanze degli utenti, per tipologia di servizio, le rappresentanze territoriali delle associazioni di consumatori e delle Organizzazioni Sindacali, con presidenza delle Organizzazioni Sindacali.

ART. 20

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

Qualora, a seguito della verifica periodica, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto terzo aggiudicatario del servizio sociale relativo, l'ambito si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere alla esecuzione per l'esatto adempimento.

E' causa di cessazione dell'appalto, oltre al non rispetto della qualità di erogazione dei servizi esternalizzati anche il non rispetto dei contratti collettivi di lavoro dei lavoratori impegnati nei servizi appaltati.

ART. 21

PRINCIPIO DI OMOGENEITA' DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento Unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi viene applicato per gli interventi e i servizi sociali esternalizzati dall'Ufficio di Piano programmati nel Piano Sociale di Zona.

I Servizi Sociali dei Comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto hanno facoltà di applicare il presente Regolamento anche sulle procedure di esternalizzazione degli interventi e dei servizi sociali di competenza di ciascun singolo Comune.

ART. 22

SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE

Per garantire la massima trasparenza i servizi saranno esternalizzati attraverso gare di appalto ad evidenza pubblica. A conclusione della gara di appalto, nel caso di aggiudicazione ad altra impresa del servizio esternalizzato, i lavoratori impegnati nell'erogazione dei servizi possono essere trasferiti alla ditta subentrante purché ve ne sia esplicita menzione nel capitolato d'appalto. La clausola di salvaguardia laddove applicata si estende anche al coordinatore del servizio laddove interessato.

ART.23

TUTELA RETRIBUTIVA DEI LAVORATORI

In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale il Responsabile del Procedimento avvierà l'*iter* di rivalsa ex art. 30 comma 6 del D.Lgs.50/2016 procedendo alla retribuzione diretta a favore dei dipendenti stabilita, nella misura minima variabile da 5,00 e 8,00 euro per ogni ora lavorata accertata dai fogli firma dell'operatore. L'importo minimo varia a discrezione del Responsabile del Procedimento in base alla tipologia di personale impiegato nell'appalto.

Tale importo è calcolato al netto degli oneri previdenziali e accessori. Eventuali ulteriori oneri saranno erogati direttamente dalla ditta aggiudicataria che in tale fattispecie non resta esonerata dal pagamento della quota parte non erogata a favore del dipendente e dalle sue responsabilità in sede civile e penale in caso di mancato pagamento delle spettanze e delle ulteriori azioni di rivalsa previste per legge in caso di comunicazione DURC irregolare.

ART.24

CLAUSOLA DI ADESIONE NEGLI APPALTI

L'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale Ba10 in tale procedura di gara agisce come stazione appaltante unica per i comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto e al fine d'individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Per tutta la durata dell'appalto è rimessa facoltà per i Responsabili dei Servizi Sociali e Dirigenti scolastici dei vari istituti presenti nel territorio dei predetti comuni richiedere ai sensi dell'art.63 comma 3 lettera b) D.lgs. 50/16, consegne complementari al servizio, da intendersi come attivazioni di singoli, successivi piani personalizzati differenti rispetto a quelli comunicati all'avvio dell'appalto. In tali circostanze i Dirigenti scolastici/ Responsabili dei Servizi Sociali comunali dell'Ambito avranno facoltà di attivare tramite affidamento diretto (e con differente CIG o derivato) il servizio complementare. In considerazione della circostanza che parte/la totalità delle offerte migliorative aggiudicate non potranno essere utilizzate a carico del nuovo caso, l'aggiudicataria s'impegna ad attivare per tempo il servizio complementare e a fatturare la prestazione erogata direttamente all'Istituto scolastico richiedente e con un abbattimento economico del venti per cento rispetto al prezzo orario scaturito della gara espletata dall'Ufficio di piano.

ART.25

TUTELA DELLA PRIVACY

Ogni trattamento dei dati personali e gestione dell'appalto dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché del Regolamento UE 2016/679.

ART.26

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente e in particolare al D.Lgs. 50/2016 e alle specifiche linee guida ANAC.

ART. 27

NORMA TRANSITORIA

Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento per l'affidamento dei servizi, l'Ufficio di Piano farà riferimento alle normative statali e regionali disciplinanti la materia dell'affidamento dei servizi.

ART. 28

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, così come deliberato dal Coordinamento Istituzionale, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione di cui all'art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile, conseguente alla pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale.